



OGGETTO: L.R. 15 maggio 1995,n.14 e L.R. 23 agosto 1995,n.20, artt.2 e 3. Relazione sull'attività degli Enti strumentali in materia di personale riferita al quarto trimestre 1997 ed al primo trimestre 1998.

L'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, con la presente relazione dà conto dell'attività degli Enti regionali relativa al quarto trimestre 1997 ed al primo trimestre del corrente anno, con riferimento agli argomenti di seguito riportati:

- Piante organiche;**
- Riorganizzazione degli Uffici;**
- Autorizzazioni ad assunzione di personale;**
- Predisposizione progetti obiettivo ex L.R.n.22/1996.**

In ordine al primo aspetto, rimane invariata la situazione degli Enti che non hanno ancora provveduto a rideterminare le rispettive **piante organiche** conseguenti alla rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro. Della totalità degli Enti regionali sottoposti al controllo della Regione, risultano inadempienti all'obbligo imposto dalla vigente legislazione in materia l'ERSAT, l'ISRE e la SSS, nonostante le direttive impartite in più occasioni agli Enti stessi contenessero l'invito a provvedere a termini di legge.

L'argomento non è di poco conto, se si considera che l'aver ridefinito la dotazione organica ai sensi della L.R. 29 marzo 1993,n.12, oltre a costituire un importante elemento di conoscenza nell'ambito del disegno di riforma in atto degli Enti regionali, rappresenta la prima condizione per esaminare e valutare le richieste di assunzione di personale avanzate dagli Enti medesimi.

Anche in ordine alla **riorganizzazione degli Uffici** non si registra alcuna variazione rispetto alla situazione rappresentata nella precedente relazione.

Per quanto concerne l'argomento delle **assunzioni di personale**, si segnalano, viceversa, diverse autorizzazioni. Alcune sono state concesse, d'intesa con l'Assessore competente per materia, a termini della delibera della Giunta regionale n.30/30 del 25 luglio 1997 (turn over per la copertura dei posti che si sono resi vacanti per cessazioni verificatesi negli ultimi due anni a partire dal luglio 1995 e di quelle previste per il 1998); altre sono state espresse dalla Giunta regionale, sulla base del nulla osta dell'Assessore competente e dell'Assessore del Personale (secondo quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale nn.33/39 del 30 luglio 1996 e 21/3 del 19 maggio 1997) per le assunzioni di unità relative a posti vacanti mai ricoperti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le autorizzazioni in esame sono state espresse nei confronti dei sottoelencati Enti:

IACP di Cagliari (per complessive n.6 unità della 4[^], 6[^] e 8[^] q.f.);
IACP di Oristano (n.1 unità di 3[^] q.f.);
IACP di Nuoro (n.2 unità di qualifica dirigenziale);
IACP di Sassari (per complessive n.12 unità, dalla 3[^] q.f. alla qualifica dirigenziale, esclusa la 5[^] q.f.);
ERSU di Cagliari (per complessive n.19 unità dalla 4[^] alla 7[^] q.f.);
ERSU di Sassari (n.2 unità di 7[^] e 8[^] q.f.);
EAF (per complessive n.17 unità di 6[^] e 7[^] q.f.);
ESAF (per complessive n.60 unità dalla 4[^] alla 7[^] q.f.);
III (per complessive n.10 unità della 5[^], 6[^] e 8[^] q.f.);
IZC (n.1 unità di 7[^] q.f.);

Sono, inoltre, all'esame ulteriori richieste presentate dallo IACP di Cagliari e dall'IZS.

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra il personale appartenente al medesimo comparto di contrattazione – dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali - fa presente che in ordine alle richieste relative alla 5[^] ed all'8[^] q.f. è stata rappresentata agli Enti l'opportunità di rivalutare i piani di assunzione proposti, attese le problematiche connesse alle assunzioni nelle predette qualifiche funzionali (salvaguardia delle aspettative di carriera del personale in servizio collocato nelle qualifiche immediatamente inferiori).

Al riguardo, ricorda che la Giunta regionale, in occasione dell'esame del piano di assunzioni presso l'intera Amministrazione regionale, comprendente il reclutamento di personale appartenente alle richiamate qualifiche funzionali, ha autorizzato (del. n. 21/61 del 19 maggio 1997) l'Amministrazione medesima a ricoprire i posti relativi alle sole qualifiche funzionali 3[^], 4[^] e 6[^], mentre ha sospeso la proposta relativa alle assunzioni nella 5[^] e nell'8[^] q.f. per le considerazioni sopra evidenziate.

L'invito a modificare le assunzioni richieste è stato accolto dall'IZC che, in alternativa ad un posto di 8[^] q.f., ha proposto di ricoprire un posto di 7[^] q.f.. Per gli altri Enti non risultano proposte alternative.

Resta invariata, infine, nel semestre in esame la situazione relativa ai **progetti obiettivo**.

Ritiene opportuno, peraltro, evidenziare un aspetto emerso in relazione all'attuazione dei progetti obiettivo che, sebbene sorto in occasione dell'esame di questi, è, invero, da riferire a tutte le assunzioni di personale fino alla 5[^] q.f. disposte dagli Enti.

La materia, com'è noto, è disciplinata dalla L.R. 29 marzo 1993, n.12 e, per quanto concerne le assunzioni a termine da disporre per la realizzazione dei progetti obiettivo, dalla L.R. 29 maggio 1996, n.22.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La problematica rappresentata riguarda l'applicazione della procedura prevista dal 5° comma dell'art.1 della L.R.n.12/1993, cui fa espresso rinvio il 4° comma dell'art.1 della L.R. n.22/1996. La richiamata disposizione prevede che i componenti della Commissione giudicatrice della selezione cui devono essere sottoposti i lavoratori avviati dagli Uffici del Lavoro vengano sorteggiati da appositi elenchi del personale appartenente all'8^ qualifica funzionale.

Ciò detto, alcuni Enti hanno manifestato l'impossibilità di dare concreta attuazione al disposto del suddetto 5° comma, per l'assenza negli organici di personale appartenente alla qualifica funzionale suddetta.

Al riguardo, stante l'accennata situazione contingente, ritiene di dover proporre una soluzione che possa consentire agli Enti regionali di dar corso alle assunzioni proposte.

La predisposizione da parte degli Enti stessi di una norma regolamentare che, in via temporanea, possa derogare alla norma di cui al 5° comma dell'art.1 della L.R. n.12/1993 sopra citato, soddisferebbe l'esigenza di garantire la continuità dell'attività degli Enti, in relazione ai predisposti ed approvati piani di assunzione di personale.

La modifica regolamentare predetta potrebbe essere formulata nel senso di estendere l'area della scelta dei componenti alla 7^ q.f..

La Giunta regionale, sentita la relazione predisposta dall'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

di approvare la relazione medesima, concernente l'attività degli Enti regionali in materia di personale relativa al quarto trimestre 1997 ed al primo trimestre 1998.

Il Coordinatore Generale

Pierluigi Leo

Il Presidente

Federico Palomba